

CITTÀ DI MARCON CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

SETTORE SINDACO

ORIGINALE

ORDINANZA N. 96 DEL 15-11-2024

Ufficio: DEMOGRAFICI

OGGETTO: ESTUMULAZIONI ORDINARIE 2025-2026-2027

IL SINDACO

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale;

Visto il DPR 285 del 10/09/1990 "Regolamento di Polizia mortuaria" e in particolare il capo XVII che tratta la materia delle estumulazioni;

Vista la legge regionale del Veneto n. 18 del 04/03/2010 e la delibera di Giunta Regionale n. 1807/2011, attuativa della legge stessa;

Visto il DPR n. 254/93;

Vista la legge n. 130 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 31/07/2002, n. 179;

Richiamata la circolare del Ministero della Sanità n. 10/1998;

Richiamati gli artt. 50 e 54 del Tuel 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato l'art. 85 del D.P.R. 285/1990, che stabilisce che le ossa che si rinvengono devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette, loculi o qualsiasi altro manufatto;

Considerato che si ravvisa la necessità di procedere alle estumulazioni ordinarie nei cimiteri del territorio comunale, dei defunti di cui all'allegato A tumulati in loculi dei quali è scaduto il periodo concessorio e pertanto ai fini di legge si può procedere alle estumulazioni;

Rilevato che si rende necessario, per motivi di igiene e salute pubblica interdire l'accesso al pubblico nella parte di Cimitero interessata durante il periodo di esecuzione dei lavori di estumulazione.

ORDINA

- a) Per i motivi sopra esposti di procedere all'estumulazione ordinaria di salme (ed eventuali cassettine di resti ossei/ceneri presenti nei tumuli) di cui all'allegato A, tumulate in loculi a parete nei tre cimiteri del territorio comunale di Marcon, per un totale stimato di 100 (cento) unità, di cui 30 (trenta) nella primavera 2025, 30 (trenta) nell'anno 2026, 40 (quaranta) nell'anno 2027;
- che nelle operazioni di estumulazione venga adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio, nel rispetto dei resti estumulati, dei parenti dei defunti e dei visitatori del cimitero;
- c) che gli spazi interessati dalle operazioni di estumulazione siano opportunamente delimitati e protetti da parte degli operatori incaricati, per impedirne l'accesso agli estranei e per garantire la sicurezza e la riservatezza delle operazioni, e ciò fino ad ultimazione dei lavori;
- d) che tali operazioni vengano eseguite, altresì, nel rispetto delle norme e dei regolamenti comunali, regionali e nazionali vigenti;
- e) che sia redatto quotidianamente, a cura del responsabile/coordinatore della squadra di intervento nominato dalla Ditta incaricata delle operazioni cimiteriali, apposito verbale riguardo i resti estumulati, indicando il nominativo del defunto, le condizioni di ritrovamento (mineralizzazione completa o incompleta) ed ogni altra eventuale segnalazione degna di nota;
- f) che eventuali oggetti preziosi o ricordi personali appartenuti al defunto rinvenuti durante le operazioni di estumulazione vengano prontamente segnalati e consegnati all'Ufficio Servizi Cimiteriali dell'Ente che provvederà a redigere apposito verbale di rinvenimento e a tenerli a disposizione degli interessati per un periodo di 12 mesi, termine oltre il quale l'Amministrazione Comunale potrà disporne liberamente.

DISPONE

- 1) che le operazioni di estumulazione siano a totale carico economico dei richiedenti secondo le tariffe comunali in vigore, compresi i bolli per l'espletamento delle pratiche;
- 2) che siano altresì a carico degli interessati le spese per la concessione e l'utilizzo di manufatti quali ossari, cinerari, loculi, tombe e edicole funerarie sopraelevate;
- 3) che nel caso di disinteresse degli aventi titolo a disporre dei resti dei defunti come previsto dall'art. 85 del D.P.R. 285/90 e dalla circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998 il Comune provvederà d'ufficio alle operazioni di estumulazione ordinaria provvedendo alla conservazione per il periodo di un anno dei resti ossei rinvenuti e, successivamente al deposito dei resti ossei presso l'ossario comune, o in caso di incompleta mineralizzazione all' inumazione in campo comune;
- 4) la pubblicazione della presente ordinanza per 120 giorni in Albo pretorio online e nel sito istituzionale del Comune di Marcon;
- 5) l'esposizione annuale di avviso preventivo da affiggersi sulle bacheche cimiteriali e ai margini delle sepolture oggetto delle operazioni di cui trattasi al fine di informare i

- congiunti e gli interessati dell'imminente avvio dell'attività di estumulazione ordinaria;
- 6) la ricerca, da parte dell'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune, dei nominativi di coloro che abbiano titolo a disporre dei resti dei defunti da estumulare, al fine di informarli dell'avvio delle operazioni cimiteriali di cui trattasi;
- 7) la trasmissione della presente ordinanza per gli opportuni adempimenti del caso, per l'affissione e la divulgazione:
- agli uffici della Ditta Eureka srl di Sulmona (AQ), attuale gestore dei Servizi Cimiteriali;
- alla Prefettura di Venezia:
- all'Azienda ULSS n. 3 Serenissima di Venezia per gli eventuali adempimenti del caso.

INVITA

gli interessati a disporre dei resti dei defunti di cui all'elenco <u>allegato A</u> a contattare con urgenza l'ufficio servizi cimiteriali ai nn. **0415997116/113** al fine di concordare un appuntamento presso gli uffici del Punto Unico sito in Piazza Mercato n. 1 <u>per disporre e/o</u> dichiarare:

- a) la destinazione dei resti mortali;
- b) la destinazione degli arredi funerari della sepoltura (recupero o smaltimento);
- c) se sussista la possibilità di rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali appartenuti al defunto e, nel caso, elencarli e descriverli;

Nel caso di cui alla lettera c) i richiedenti o un loro delegato sono obbligati a presenziare a dette operazioni cimiteriali per verificare l'effettiva presenza di tali oggetti; in caso di impossibilità a presenziare, per qualsiasi motivo, il Comune di Marcon e il soggetto incaricato al servizio rimangono sollevati da ogni responsabilità.

INFORMA CHE

- in caso di incompleta mineralizzazione i resti dei defunti potranno essere:
- inumati in campo comune (versando la tariffa prevista per questo servizio);
- avviati alla cremazione, previo assenso espresso dagli aventi titolo, come individuato ai sensi della legge n. 130/2001 (con oneri a totale carico degli stessi);
- nel caso di completa mineralizzazione o nel caso in cui i resti siano stati avviati alla cremazione le cassette ossario o le urne cinerarie risultanti potranno essere tumulate nei cimiteri del territorio comunale:
- in cellette ossario/cinerario (da richiedere in concessione con costo a carico del richiedente);
- in manufatti (loculo, ossario/cinerario, tomba di famiglia interrata o edicola funeraria sopraelevata) già in concessione agli aventi diritto, nei limiti dello spazio residuo disponibile (versando l'eventuale tariffa di canone utilizzo prevista a carico del famigliare);
- in ossario/cinerario comune:

- se richiesto le urne cinerarie possono essere affidate a famigliare, previa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio di Stato Civile;
- i famigliari possono disporre di far tumulare i resti mortali, resti ossei, urne cinerarie nei cimiteri di altri Comuni affidando, a proprio carico e spese, il servizio ad una qualsiasi impresa di onoranze funebri;
- ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 07.08.1990, n. 241 responsabile del procedimento è il Responsabile Settore II Servizi al Cittadino;
- contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO Romanello Matteo

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa